

Questioni pregiudiziali

- 1) Se la sottovoce 7307 19 10 debba essere interpretata nel senso che essa comprende gli accessori di ghisa duttile con le caratteristiche degli accessori oggetto del procedimento principale, posto che dalle loro caratteristiche oggettive emerge che detta ghisa è fondamentalmente diversa dalla ghisa malleabile, in quanto la malleabilità della ghisa duttile non deriva da un trattamento termico adeguato e la ghisa duttile ha una forma di grafite diversa dalla ghisa malleabile, ossia grafite nodulare invece di grafite a fiocchi.
- 2) Se la sottovoce 7307 11 00 ⁽¹⁾ debba essere interpretata nel senso che essa comprende accessori di ghisa duttile con le caratteristiche degli accessori oggetto del procedimento principale, posto che dalle caratteristiche oggettive della ghisa duttile emerge che queste coincidono sostanzialmente con quelle della ghisa non malleabile.
- 3) Se la nota esplicativa NC della sottovoce 7307 19 10, che stabilisce che la ghisa malleabile comprende la ghisa duttile, debba essere disattesa, nella misura in cui essa prevede che la ghisa malleabile comprende la ghisa duttile, posto che è accertato che la ghisa duttile non è ghisa malleabile.

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU 1987, L 256, pag. 1).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Belgio) il
3 luglio 2017 — Profit Europe NV/Belgische Staat**

(Causa C-398/17)

(2017/C 300/25)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Rechtbank van eerste aanleg te Brussel

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Profit Europe NV

Convenuto: Belgische Staat

Questioni pregiudiziali

- 1) Se la sottovoce 7307 19 10 ¹ debba essere interpretata nel senso che essa comprende gli accessori di ghisa duttile con le caratteristiche degli accessori oggetto del procedimento principale, posto che dalle loro caratteristiche oggettive emerge che detta ghisa è fondamentalmente diversa dalla ghisa malleabile, in quanto la malleabilità della ghisa duttile non deriva da un trattamento termico adeguato e la ghisa duttile ha una forma di grafite diversa dalla ghisa malleabile, ossia grafite nodulare invece di grafite a fiocchi.
- 2) Se la sottovoce 7307 11 00 ⁽¹⁾ debba essere interpretata nel senso che essa comprende accessori di ghisa duttile con le caratteristiche degli accessori oggetto del procedimento principale, posto che dalle caratteristiche oggettive della ghisa duttile emerge che queste coincidono sostanzialmente con quelle della ghisa non malleabile.

- 3) Se la nota esplicativa NC della sottovoce 7307 19 10, che stabilisce che la ghisa malleabile comprende la ghisa duttile, debba essere disattesa, nella misura in cui essa prevede che la ghisa malleabile comprende la ghisa duttile, posto che è accertato che la ghisa duttile non è ghisa malleabile.

⁽¹⁾ V. regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU 1987, L 256, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus (Finlandia) il 7 luglio 2017 — A

(Causa C-410/17)

(2017/C 300/26)

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Korkein hallinto-oikeus

Parti

Ricorrente: A

Altri parti nel procedimento: Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), in combinato disposto con l'articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE ⁽¹⁾ del Consiglio relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, debba essere interpretato nel senso che lavori di demolizione, effettuati da un'impresa la cui attività ricomprenda l'esecuzione di lavori di demolizione, includano un'operazione imponibile soltanto qualora l'impresa di demolizione, in base alle condizioni del contratto concluso con il committente, sia tenuta a trasportare i rifiuti di demolizione e sia in grado di rivendere i rottami metallici a imprese che acquistano rottami.

Se, per contro, un contratto di tal genere relativo a lavori di demolizione debba essere interpretato, alla luce dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva IVA, nel senso che comprenda due operazioni imponibili, vale a dire, da un lato, la prestazione di servizi dell'impresa di demolizione a favore del committente e, dall'altro lato, l'acquisto, dal committente dei lavori di demolizione, dei rottami metallici destinati alla rivendita da parte dell'impresa di demolizioni.

Se in tale fattispecie rilevi la circostanza che l'impresa di demolizioni, nella determinazione del prezzo per i lavori di demolizione, consideri quale fattore di riduzione del prezzo il fatto di poter parimenti conseguire introiti dallo smaltimento dei rifiuti di demolizione. [Or. 11]

Se sia rilevante che la quantità e il valore dei rifiuti di demolizione smaltiti non siano pattuiti nel contratto relativo ai lavori di demolizione e che non sia nemmeno concordato che essi vengano comunicati successivamente al committente dei lavori di demolizione, e che la quantità e il valore dei rifiuti di demolizione risultino soltanto al momento della rivendita da parte dell'impresa di demolizioni.

- 2) Se l'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva IVA 2006/112/CE, in una fattispecie nella quale un'impresa, la cui attività ricomprenda parimenti l'esecuzione di lavori di demolizione, concordi in un contratto con il proprietario di un oggetto da demolire, che l'impresa di demolizioni acquisti l'oggetto da demolire e si impegni, a fronte di una penale, a demolire l'oggetto e ad asportare i rifiuti di demolizione entro un periodo di tempo contrattualmente stabilito, debba essere interpretato nel senso che si tratti di un'unica operazione imponibile comprendente la vendita di beni da parte del proprietario dell'oggetto da demolire all'impresa di demolizioni.